

DECRETO Rep. n. 2745 - Prot. n.55125							
Anno	2004	Tit.	1	Cl.	3	Fasc.	15

Oggetto:	Regolamento dell'Università di Padova per l'applicazione dei disposti di legge in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n.230/95 e successive modificazioni e integrazioni)
----------	---

IL RETTORE

Visto l'art.9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
Visto il D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.M. 363/98 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8.10.2004 che approva il "Regolamento dell'Università di Padova per l'applicazione dei disposti di legge in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n.230/95 e successive modificazioni e integrazioni)";

DECRETA

art. 1.	di procedere alla emanazione del "Regolamento dell'Università di Padova per l'applicazione dei disposti di legge in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n.230/95 e successive modificazioni e integrazioni)" che è parte integrante al presente decreto ed entra in vigore dalla data del decreto stesso.
art. 2.	di incaricare i Servizi, Sicurezza e Protezione e Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 29 novembre 2004

Il Rettore
prof. Vincenzo Milanese

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

REGOLAMENTO

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

PER L'APPLICAZIONE DEI DISPOSTI DI LEGGE IN

MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DELLA POPOLAZIONE E

DELL'AMBIENTE DAI RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI

(D.Lgs n. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni)

Visto il D. Lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.M. 363/98 che si ritiene applicabile, per analogia ed estensione, anche all'applicazione dei disposti del D. Lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il documento istruttorio, che fa parte integrante del presente Regolamento, in relazione alle interconnessioni tra D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni e il D. Lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni;

Viene sottolineato, in particolare, che le attività di ricerca, in particolare quelle che ricadono nel campo di applicazione del decreto in argomento (giustificate di per sé ai sensi del citato D. Lgs. 230/95, stante il compito istituzionale di ricerca delle università) non sono, né potrebbero esserlo, standardizzate e l'estrema dinamicità di dette attività spesso comporta la messa a punto (in archi di tempo sovente molto brevi) di nuove tecniche e metodiche di lavoro con radionuclidi in forma sigillata e non, ovvero l'uso di nuovi radiocomposti in forma non sigillata, di apparecchiature contenenti sostanze radioattive o che producono radiazioni ionizzanti (anche all'uopo progettati, realizzati, modificati e/o utilizzati in via innovativa). Da tutto ciò consegue la possibilità di introduzione, in dette attività istituzionali, di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti (ad esempio: l'utilizzo di nuovi radiocomposti a metabolismo non noto) o, comunque differenti, di tempo in tempo, per i quali è necessaria un'apposita e dinamica valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze. Per dette attività, può essere indispensabile ottenere in tempi rapidi le autorizzazioni previste dalla legge o la modifica di eventuali provvedimenti autorizzativi già concessi.

In applicazione della normativa sull'impiego pacifico dell'energia nucleare l'Università degli Studi di Padova, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 1979, ha istituito il Servizio di Radioprotezione articolato in due Sezioni, una Fisica e una Medica, con il compito, iniziale, di inventariare tutte le attività con rischi da radiazioni ionizzanti presenti nell'ambito universitario, evidenziando le carenze e le eventuali inadempienze normative e, successivamente, di mettere in atto la prescritta sorveglianza fisica e medica della radioprotezione servendosi dell'apporto di Esperti Qualificati, Medici Autorizzati e personale tecnico e amministrativo. Oltre a supportare l'operato degli Esperti Qualificati e dei Medici Autorizzati, il Servizio di Radioprotezione ha continuato a svolgere il suo

compito principale di garantire l'espletamento degli obblighi normativi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, nel campo dell'impiego pacifico dell'energia nucleare in ambito universitario.

Sulla base di quanto sopra esposto,

l'Università degli Studi di Padova

A D O T T A

il seguente Regolamento per l'applicazione dei disposti di legge in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti (D. Lgs.230/95 e successive modificazioni e integrazioni)

Art.1 (Campo di applicazione)

Il presente Regolamento, in riferimento alle norme di cui al D. Lgs.230/95 e sue modificazioni ed integrazioni (nel seguito solo D. Lgs. 230/95), si applica a tutte le attività (di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio) svolte dalle strutture universitarie (sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne) che comportano la detenzione e/o l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, siano esse apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, materie radioattive o apparecchi contenenti materie radioattive.

Art. 2 (Datore di lavoro)

1. Il Rettore, quale rappresentante legale dell'Università, è individuato come datore di lavoro per la cui definizione il D. Lgs.230/95 rinvia all'art. 2 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Rettore esercita l'alta vigilanza sull'attività dei Responsabili delle Strutture (quali definiti al successivo art. 5) ai fini della radioprotezione dei lavoratori, di cui all'art. 60 del D. Lgs.230/95, della popolazione e dell'ambiente.^{Nota}

Il Rettore, nell'esercizio delle sue funzioni di alta vigilanza, ha il potere di vietare e/o sospendere le attività soggette alla normativa cui il presente Regolamento si riferisce in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento ovvero nella normativa stessa.

Acquisisce altresì dai Responsabili delle Strutture, per l'eventuale seguito di competenza, le copie delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza.

Il Rettore esercita, altresì, l'alta vigilanza sull'operato degli esperti qualificati e su quello dei medici addetti alla sorveglianza medica.

^{Nota} Si intende per lavoratore, oltre al personale dipendente dall'Università, anche quello non organicamente strutturato, quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolga attività, soggette ai decreti cui il presente regolamento si riferisce, presso strutture universitarie (salva diversa determinazione concordata con apposito atto convenzionale), nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti, i tirocinanti e i soggetti ad essi equiparati.

3. Il Rettore, in quanto datore di lavoro, cui spetta di farsi carico, ai sensi dell'art. 61 comma 5 del D. Lgs.230/95, di tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione:

3.a) Nomina gli esperti qualificati e i medici autorizzati e/o competenti e comunica alla Direzione Provinciale del Lavoro i loro nominativi.

Nel caso in cui siano nominati più medici autorizzati/competenti, il Rettore nomina un medico coordinatore per gli aspetti gestionali e organizzativi inerenti l'espletamento del servizio di sorveglianza medica.

Nel caso in cui siano nominati più esperti qualificati il Rettore nomina un coordinatore per gli aspetti gestionali della sorveglianza fisica della protezione nonché per uniformare il più possibile gli approcci ai problemi.

3.b) Assicura agli esperti qualificati e ai medici addetti alla sorveglianza medica le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

3.c) Assicura che i lavoratori (addetti alle attività soggette ai disposti del decreto legislativo di cui trattasi, ancorché considerati "non esposti") siano resi edotti, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di protezione e sicurezza.

Definisce le modalità di partecipazione e di rilascio degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione e quelle della formazione dei nuovi addetti.

3.d) Assicura che il trasporto di materie radioattive venga effettuato rispettando i vigenti disposti normativi in materia.

3.e) Assicura che l'organizzazione della raccolta dei rifiuti radioattivi, il loro trasporto, il loro conferimento a Ditta Autorizzata e/o il loro smaltimento avvengano rispettando i vigenti disposti normativi in materia.

3.f) Assicura che i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 82 del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche.

3.g) Assicura che il personale individuato dai Responsabili delle Strutture e classificato come "lavoratore esposto" dagli esperti qualificati sia sottoposto all'opportuna sorveglianza fisica della radioprotezione (dosimetria individuale e/o ambientale).

3.h) Assicura, altresì, a ciascun lavoratore esposto l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica concernente il lavoratore stesso.

3.i) Assicura che il personale individuato dai Responsabili delle Strutture e classificato come "lavoratore esposto" dagli esperti qualificati sia sottoposto all'opportuna sorveglianza medica della radioprotezione.

3.j) Assicura la messa a norma strutturale e impiantistica dei laboratori "dedicati" di tutte le strutture universitarie in cui vengono detenute e/o impiegate sorgenti di radiazioni ionizzanti secondo le indicazioni e prescrizioni dettate dagli esperti qualificati o contenuti nei provvedimenti autorizzativi o prescritti dagli organi di vigilanza.

3.k) Assicura che gli ambienti di lavoro, in cui sussista un rischio da radiazioni, vengano, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 82 del D. Lgs 230/95, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato, sulla base delle indicazioni fornite dall'Esperto qualificato che se ne fa carico dell'attuazione operativa.

3.l) Provvede affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrasegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;

3.m) Assicura la predisposizione di norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e cura che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;

3.n) Al fine di garantire nel suo complesso la tutela della salute dei lavoratori, il Rettore garantisce le condizioni per la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra gli esperti qualificati, i medici addetti alla sorveglianza medica e il Servizio di Prevenzione e Protezione.

3.o) Assicura che ai lavoratori, ove necessario, siano forniti i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;

3.p) Provvede affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);

3.q) Prima dell'inizio di una qualsiasi attività disciplinata dal decreto cui il presente regolamento si riferisce, acquisisce, unitamente ai Responsabili delle Strutture, dagli esperti qualificati il documento di cui all'art. 61 del D. Lgs. 230/95 al fine di integrare il documento di cui all'art. 4 del D. Lgs. 626/94 per quanto attiene ai rischi da radiazioni ionizzanti.

3.r) Comunica tempestivamente agli esperti qualificati e al medico coordinatore della sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.

3.s) Acquisisce, unitamente ai Responsabili delle Strutture, dagli esperti qualificati, attraverso comunicazione scritta, la classificazione dei lavoratori addetti per il seguito di competenza.

3.t) Assicura la conservazione della documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione secondo i disposti di legge ivi compresa quella sulla privacy.

3.u) Acquisisce, unitamente ai responsabili delle Strutture, dai medici autorizzati/competenti, attraverso comunicazione scritta, i giudizi di idoneità dei lavoratori addetti, per il seguito di competenza.

3.v) Assicura la conservazione della documentazione relativa alla sorveglianza medica e l'invio da parte del medico autorizzato delle schede dosimetriche personali e dei documenti sanitari personali secondo i disposti di legge ivi compresa quella sulla privacy.

3.w) Il Rettore può, ove la complessità della situazione lo richieda, costituire un'idonea struttura tecnica, che opera anche a supporto degli esperti qualificati, garantendo per questa le opportune risorse.

3.y) Il Rettore, ove la complessità della situazione lo richieda può avvalersi di un ufficio dell'amministrazione universitaria allo scopo identificato e con personale adeguatamente formato nella materia oggetto del presente Regolamento. Tale ufficio costituisce la necessaria interfaccia tra Rettore, esperti qualificati, medici addetti alla sorveglianza medica, Responsabili delle Strutture, Servizio di Prevenzione e Protezione nonché con gli eventuali Enti convenzionati.

Art. 3 (Deleghe)

1. Fatte salve le attribuzioni di legge ai Dirigenti e ai Preposti alle attività soggette al presente Regolamento il Rettore, con appositi provvedimenti, può delegare ai Responsabili di Struttura, nonché, secondo quanto previsto dal successivo art. 4, ai Responsabili delle Sezioni dei Dipartimenti (ove costituite) e, nelle strutture Ospedaliere Autonome convenzionate, a Direzione Universitaria, al Direttore di tali Strutture, i compiti di cui al successivo art. 5 su motivata indicazione dei Direttori di Dipartimento.

2. Tutti i provvedimenti di delega devono essere pubblicizzati e, in particolare, comunicati agli esperti qualificati e ai medici addetti alla sorveglianza medica (anche attraverso i loro coordinatori).

Art. 4 (Strutture e Responsabili di Struttura)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per Strutture universitarie i Dipartimenti, i Centri di servizio e di ricerca o di assistenza, nonché ogni altra Unità Organizzativa che opera al di fuori delle predette strutture, dotata di poteri di spesa e di gestione e individuate in atti formali d'Ateneo.

2. I Responsabili di Struttura, ai quali potrà essere effettuata la delega di cui al precedente art. 3 (anche sulla base delle specifiche competenze nelle rispettive materie di didattica e ricerca), sono individuati nei Direttori di Dipartimento (Dirigenti ex art. 61 del D. Lgs. 230/95), Centri di servizi e ricerca nonché nei Dirigenti delle altre Unità Organizzative di cui al precedente comma e nei Direttori delle Strutture ospedaliere Autonome convenzionate. Ove i Direttori di Dipartimento, sulla base del Regolamento di Dipartimento o sulla base di specifiche necessità e/o opportunità o ancora sulla base di specifiche situazioni logistiche, ritengano opportuno che i Responsabili delle Sezioni o i Responsabili della Ricerca (Preposti ex art. 61 del D. Lgs. 230/95) assumano le funzioni di Dirigenti (e, quindi, di Responsabili di Struttura) ai fini del presente Regolamento indicheranno per iscritto al Rettore, su motivato parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, i nominativi dei Responsabili stessi ai fini dell'attribuzione della delega di cui all'art. 3.

3. Qualora due o più strutture fruiscono di laboratori comuni o di spazi non fisicamente separabili, ove la situazione logica lo imponga e/o ove i responsabili delle Strutture stesse lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare i costi e le attività di ricerca, gli stessi debbono addivenire ad una gestione comune adottando apposito provvedimento ed individuando il Responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento delle attività e dei lavoratori nonché per l'eventuale richiesta di autorizzazione ove essa sia richiesta dalla legislazione vigente, al fine di garantire la radioprotezione degli operatori della popolazione e dell'ambiente, dandone preventiva comunicazione scritta al Rettore che provvederà ad emanare il provvedimento di delega di cui all'art. 3.

4. I soggetti destinatari della delega di cui all'art.3 comma 1 del presente Regolamento sono individuati quali "esercenti" delle attività regolamentate dal D. Lgs. 230/95.

Art. 5 (Compiti dei Responsabili di Struttura e compiti delegati)

1. I Responsabili delle Strutture, individuate nel precedente art. 4, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di radioprotezione per quanto attiene ai loro compiti di Dirigenti e/o Preposti e non esplicitamente previsto dal presente Regolamento.
2. I Responsabili delle Strutture, individuate nel precedente art. 4 e formalmente delegati dal Rettore all'esercizio dei compiti del datore di lavoro, devono attenersi alle norme del D. Lgs.230/95, del presente Regolamento e delle eventuali ulteriori direttive di esecuzione, a carattere generale, emanate dal Rettore e, in particolare, ad attuare quanto previsto e consapevolmente e liberamente accettato nel provvedimento di delega.
3. I Responsabili delle Strutture in relazione alla natura dell'attività della Struttura, devono valutare, anche in collaborazione con i Responsabili delle attività di ricerca e di didattica, nella scelta delle modalità e delle tecniche di lavoro, la possibilità di impiego di tecniche e/o metodiche alternative all'utilizzo di materie radioattive o, comunque, di sorgenti di radiazioni ionizzanti, e giustificare l'eventuale impossibilità o inopportunità (tenuto conto anche dei costi-benefici) di ricorrere a tali tecniche e/o metodiche alternative per lo svolgimento delle attività stesse.
4. Al fine di garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, i Responsabili delle Strutture devono rispettare il principio generale dell'ottimizzazione. In particolare, nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, dovranno attuare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali; inoltre, gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature, le modalità operative concernenti le attività in argomento debbono essere rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione. Particolare cura dovrà essere posta nella manutenzione delle apparecchiature e attrezzature che dovrà essere continua e tale da mantenerne la perfetta efficienza. Puntuali informazioni sul corretto uso delle apparecchiature e delle attrezzature dovranno essere, altresì, fornite ai lavoratori prima dell'inizio del loro utilizzo.
5. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento, i Responsabili delle Strutture dispongono prioritariamente dei fondi propri della Struttura, in particolare di quelli di ricerca, fatta eccezione di quanto posto in capo al Rettore e specificato al precedente art. 2 punto 3. Nelle richieste di fondi per la ricerca dovranno essere valutati e indicati i costi per la sicurezza per quanto non posto a carico del Rettore.
6. I Responsabili delle Strutture, emanano, all'occorrenza, disposizioni o specifici ordini di servizio, hanno il potere di diffida nei confronti dei lavoratori e, ove indicato dall'esperto qualificato (se del caso, in accordo con il medico addetto alla

sorveglianza medica), debbono interrompere l'attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, dandone informazione scritta al Rettore. Ai Responsabili delle Strutture spetta, comunque, la supervisione sull'applicazione delle disposizioni oggetto del presente Regolamento nell'ambito della propria Struttura, anche qualora abbiano formalmente incaricato uno o più responsabili della ricerca e della didattica o responsabili di laboratorio per compiti specifici di "routine" (es. applicazione delle disposizioni dettate, ricezione dei radiocomposti, raccolta dei rifiuti radioattivi, richieste ritiro/attribuzione di fustini per la raccolta di rifiuti radioattivi, ...), nonché la gestione dei rifiuti radioattivi nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'esperto qualificato.

7. In particolare ai Responsabili delle Strutture, formalmente delegati dal Rettore, compete di:
 - 7.1. attivarsi affinché, prima dell'inizio (o della variazione) delle attività disciplinate dal D. Lgs. 230/95 venga elaborata (o aggiornata), dall'esperto qualificato una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine essi dovranno fornire all'esperto qualificato (anche tramite la struttura di cui all'art. 2 punto 3.w, ove costituita) tutte le informazioni necessarie (contenute nella modulistica predisposta dagli esperti qualificati e fornita anche dalla struttura di cui all'art. 2 punto 3.w, ove costituita) richiedendo altresì al Rettore gli interventi (di cui all'art. 2 punto 3.j del presente Regolamento) che l'esperto qualificato ha prescritto ai fini della radioprotezione o quelli contenuti nei provvedimenti autorizzativi o, ancora, quelli prescritti dagli organi di vigilanza;
 - 7.2. individuare, di concerto con i Responsabili della ricerca e della didattica, i soggetti addetti alle attività disciplinate dal D. Lgs. 230/95 e inviare la scheda di radioprotezione (predisposta dall'esperto qualificato e fornita anche attraverso la struttura di cui all'art. 2 punto 3.w, ove costituita) debitamente compilata, timbrata e firmata, al Responsabile della struttura di cui all'art. 2 punto 3.r, ove costituita, altrimenti direttamente all'esperto qualificato, per il seguito di competenza (in particolare perché venga effettuata la classificazione dei lavoratori ai sensi del citato D. Lgs. 230/95);
 - 7.3. richiedere, ai soggetti di cui al punto 7.2, e trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile la struttura di cui all'art. 2 punto 3.w, ove costituita, altrimenti direttamente all'esperto qualificato, e al Coordinatore dei medici addetti alla sorveglianza medica le informazioni sulle dosi ricevute relative a precedenti rapporti di lavoro (ancorché non subordinato) nonché le informazioni su un eventuale contemporaneo lavoro, comportante radioesposizione, presso altri datori di lavoro o come lavoratori autonomi; tali competenze vengono assolte tramite la scheda di radioprotezione e in occasione della prima visita medica;
 - 7.4. prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato e informato sia autorizzato all'ingresso nelle zone, comunque classificate dall'esperto qualificato ai sensi del D. Lgs. 230/95, ad accesso regolamentato;

- 7.5. effettuare, quali esercenti, le comunicazioni previste dal D. Lgs. 230/95, nonché richiedere i nulla osta, eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività, sulla base delle indicazioni fornite dall'esperto qualificato;
- 7.6. curare che copia di norme interne di protezione e sicurezza, predisposte a cura del Servizio di Radioprotezione, adeguate al rischio da radiazioni sia consultabile dagli operatori nei luoghi di lavoro, ed in particolare nelle zone controllate;
- 7.7. assicurare ai lavoratori, ove necessari, attraverso la struttura di cui all'art. 2 punto 3.w, ove costituita, o secondo le indicazioni dell'esperto qualificato, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
- 7.8. segnalare al Rettore la necessità di avviare ai corsi di informazione e formazione rivolti a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano autorizzati a frequentare la struttura e siano addetti alle attività disciplinate dal D. Lgs. 230/95 (ancorché considerati come lavoratori "non esposti");
- 7.9. provvedere e sorvegliare affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui al precedente punto 7.6, usino i mezzi di cui precedente punto 7.7 ed osservino le corrette modalità di esecuzione del lavoro;
- 7.10. provvedere, sulla base delle indicazioni dell'esperto qualificato, affinché siano apposte segnalazioni che indichino la classificazione della zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione; tale compito è assolto dal Servizio di Radioprotezione;
- 7.11. segnalare, secondo le informazioni e la modulistica predisposta dagli esperti qualificati e fornita anche attraverso la struttura di cui all'art. 2 punto 3.w, ove costituita, altrimenti direttamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica gli eventi incidentali occorsi, nello svolgimento delle attività soggette al D. Lgs.230/95, affinché l'esperto qualificato e il medico addetto alla sorveglianza medica possano procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni anche per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- 7.12. fornire ai lavoratori esposti, con la stessa frequenza di comunicazione da parte dell'esperto qualificato, i risultati delle valutazioni di dose effettuate che li riguardino direttamente, nel rispetto della legge sulla "privacy"; tale compito è assolto dal Servizio di Radioprotezione;
- 7.13. segnalare al Rettore le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari.

8. I Responsabili delle Strutture comunicano tempestivamente all'ufficio di cui al punto 3.y dell'art. 2 del presente Regolamento, ove individuato, altrimenti al medico autorizzato e all'esperto qualificato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto non organicamente strutturato.

9. I Responsabili delle Strutture devono acquisire, dall'esperto qualificato, la documentazione prevista dal D. Lgs. 230/95, in particolare:

- 9.1) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
- 9.2) la classificazione dei lavoratori addetti;
- 9.3) la frequenza delle valutazioni e dei controlli da effettuarsi;
- 9.4) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione;
- 9.5) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento;

10. Il Servizio di Radioprotezione assicura che l'esperto qualificato, istituisca e tenga aggiornata la documentazione di cui è obbligatoria la tenuta ai sensi del D. Lgs. 230/95, in particolare di quella dell'art. 81 del citato decreto legislativo, tra cui:

- 10.1) il Registro di radioprotezione;
- 10.2) i verbali dei controlli e dei provvedimenti di intervento adottati e prescritti dallo stesso esperto qualificato, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
- 10.3) le schede personali dosimetriche;
- 10.4) le relazioni relative alle esposizioni accidentali o di emergenza nonché alle altre modalità di esposizione;
- 10.5) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.

11. I Responsabili delle Strutture, così come individuati al comma 2 dell'art. 4, devono firmare, per quanto di loro competenza, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti. Detta documentazione sarà conservata, nei modi e per i tempi previsti dalla legge, presso la struttura di cui all'art. 2 punto 3.w, ove costituita, altrimenti presso la Struttura stessa, per quanto riguarda la parte relativa alla sorveglianza fisica e presso la sede universitaria del Coordinatore dei medici addetti alla sorveglianza sanitaria, ove esistente, altrimenti presso la Struttura o presso la sede legale del datore di lavoro per quanto riguarda la parte relativa alla sorveglianza medica con salvaguardia del segreto professionale .

12. Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento, il cui ordinamento preveda lo svolgimento da parte degli specializzandi di attività disciplinate dal D. Lgs. 230/95, se non coincidenti con i Responsabili della Struttura, spettano, comunque, i compiti di cui ai punti 3, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.9, 7.12, 8, 10.3, 10.4 e 11 (quest'ultimo relativamente alla scheda personale dosimetrica e al documento sanitario personale) del presente art. 5.

Art. 6 (Obblighi dei Lavoratori)

- 1. Tutti i lavoratori di cui al presente Regolamento, operanti presso l'Ateneo, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a prendersi cura della sicurezza e salute propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e della salvaguardia dell'ambiente, al

rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dal Rettore e di quelle impartite dai Responsabili di Struttura e dai Responsabili delle attività di didattica e di ricerca.

In particolare i lavoratori devono:

- a) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti loro;
- b) partecipare ai corsi di informazione e formazione relativi ai rischi connessi all'attività svolta;
- c) segnalare immediatamente al Responsabile di Struttura le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
- e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
- f) sottoporsi alla sorveglianza medica ove questa sia stata richiesta, ai sensi di legge.

2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongono al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto il proprio responsabile di Struttura delle attività svolte presso gli altri. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. Eventuali lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

3. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, all'atto dell'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'erogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 (Convenzioni)

1. Per quanto attiene alle Strutture o a singoli lavoratori dell'Università, ospitati presso Enti esterni, o viceversa, per Strutture o per singoli lavoratori di Enti esterni ospitati presso l'Università, si rimanda alle convenzioni previste dall'art. 10 del D.M. 363/98 e curate dall'amministrazione.
2. Le Università e le Aziende Ospedaliere (Policlinici) tra le quali esistono rapporti convenzionali non si configurano come "impresa esterna" (di cui all'art. 62 del D. Lgs. 230/95), l'una nei confronti dell'altra, stante la completa compenetrazione dei compiti assistenziali, di didattica e di ricerca svolti, in regime convenzionale, dai reciproci dipendenti in Strutture e con apparec-

chiature comuni indipendentemente dalla loro proprietà. Negli accordi convenzionali specifici stipulati, vengono regolamentati i reciproci rapporti in relazione all'ottemperanza dei disposti di cui al D. Lgs.230/95.

3. Ove non esistano atti convenzionali con Enti esterni che inviano propri dipendenti o ad essi equiparati per lo svolgimento di attività di ricerca o di studio, i lavoratori ospitati presso l'Università debbono osservare le normative vigenti e le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai sensi del D.M. 363/98, gli operatori di detti Enti sono, comunque, equiparati ai lavoratori universitari.

Art. 8 (Aspetti finanziari)

Gli oneri finanziari per gli interventi strutturali per la sicurezza sono a carico dell'Amministrazione Centrale, mentre quelli relativi alla gestione ordinaria delle attività come l'acquisizione di DPI (camici, guanti, ecc.) o di arredi e/o presidi protezionistici sono a carico della struttura universitaria, così come definita all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 9 (Disposizioni finali)

Le presenti disposizioni costituiscono linee di indirizzo vincolanti sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.

Eventuali ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia debbono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

PADOVA,

Raccomandata a mano

Prot.

Al Direttore/Responsabile della Struttura:

.....

.....

Prof/Dott

SEDE

Oggetto : Delega di funzioni per i disposti del D. Lgs.230/95 e successive modificazioni e integrazioni ai sensi del "Regolamento dell'Università degli Studi di Padova per l'applicazione dei disposti di legge in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi da radiazioni ionizzanti".

- Considerato che per la notevole estensione dell'Ateneo, per la dinamicità del lavoro di ricerca, per la diversa connotazione delle singole Strutture che lo compongono e, di conseguenza, per le differenti organizzazioni ed esigenze ai fini di una puntuale applicazione della legislazione in materia di protezione dai rischi da radiazioni ionizzanti nel luogo di lavoro in ogni singola unità, si ravvisa la necessità di avvalersi dell'istituto della delega previsto all'art.3 del Regolamento di cui all'oggetto.
- Considerato che tale delega non concerne i compiti e i relativi oneri finanziari che il Regolamento in oggetto (ex art.2) riserva in via esclusiva al Rettore quale Legale rappresentante dell'Università e soggetto che svolge le funzioni di Datore di Lavoro.
- Al fine di integrare le funzioni attribuite dalla normativa vigente e già in concreto svolte in via diretta dalla S.V. per la qualifica ricoperta e per la specifica competenza nel proprio settore di attività :

1)-Visto il D. Lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni.

2)-Considerato che il D. Lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni regola la sicurezza e la salute dei lavoratori per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti in modo "separato" dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni ma "collegato e integrato" con esso.

Si sottolinea, in particolare, che la relazione di cui all'art.61 del citato D. Lgs. 230/95 costituisce il documento di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 626/94 per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.

3)-Visto il D.M. 363/98 che si ritiene applicabile, per analogia ed estensione, anche all'applicazione delle norme del D. Lgs. 230/95.

4)-Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del "Regolamento dell'Università degli Studi di Padova" approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data ed emanato con Decreto rettorale n. del

Con la presente, viene conferita alla S.V. Ill.ma , in qualità di Direttore/Responsabile pro-tempore della Struttura

ESPRESSA DELEGA

per gli adempimenti che il D. Lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni attribuisce al Datore di Lavoro e che, a mente dell'art. 4 comma 1 lettera e del citato D.M. 363/98, sono trasferibili.

I compiti spettanti al Responsabile di Struttura in via diretta e quelli derivanti dalla presente espressa delega sono puntualmente indicati all'art.5 del Regolamento in oggetto.

I compiti sopra citati sono delegati alla S. V. Ill.ma in quanto soggetto avente, oltre alla specifica competenza in merito alle funzioni delegate, i necessari poteri per adempiere ai disposti normativi di cui trattasi, in particolare quelli conoscitivi, d'indagine, organizzativi e finanziari. In merito ai poteri finanziari, si ricorda che, ai sensi dell'art.2 comma 3 del Regolamento in argomento, rimangono a carico del Rettore, in qualità di Datore di Lavoro, tutti gli oneri economici gravosi.

Per l'adempimento di tali compiti, la S.V. potrà richiedere il supporto del Servizio di Radioprotezione, degli esperti qualificati e del medico responsabile della sorveglianza sanitaria.

Il Servizio di Radioprotezione è a disposizione per eventuali chiarimenti (tel....., fax, e-mail :).

Distinti saluti

IL RETTORE

(Prof. Vincenzo Milanesi)

Allegato e facente parte integrante del presente atto : testo art. 5 Regolamento

Per consapevole e libera accettazione

Direttore/Responsabile Struttura

Prof/Dott